

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2018, n. 11**DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2018-2020**

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 dicembre 2018, n. 24

L.R. 14 giugno 2024, n. 7

Art. 1**Oggetto e finalità**

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di economia e finanza regionale (DEFR 2017) in collegamento con la legge di assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020.

Capo I**Ambiente e territorio****Art. 2****Modifiche all' articolo 8 della legge regionale n. 32 del 1988**

1. La lettera a) del comma 1 dell' articolo 8 della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo) è sostituita dalla seguente:

Art. 3**Inserimento dell' articolo 8 bis della legge regionale n. 32 del 1988**

1. Dopo l' articolo 8 della legge regionale n. 32 del 1988 è inserito il seguente:

Art. 4**Sostituzione dell' articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2004**

1. L' articolo 3 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali) è sostituito dal seguente:

Art. 5**Modifiche all' articolo 19 della legge regionale n. 7 del 2004**

1. Alla lettera d) del comma 2 dell' articolo 19 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali) dopo le parole "a terzi" sono aggiunte le seguenti: ", senza autorizzazione espressa dall'autorità concedente, emanata sulla base di direttiva della Giunta regionale che ne preveda i casi ammissibili e nell'ambito della durata della concessione".

Art. 6**Modifiche all' articolo 61 della legge regionale n. 6 del 2005**

1. Alla lettera b) del comma 1 dell' articolo 61 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000), le parole "agli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità e agli Enti di gestione dei Parchi interregionali" sono sostituite dalle seguenti: "agli Enti gestori delle aree protette regionali e dei parchi interregionali".

2. Il comma 1 bis dell' articolo 61 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituito dal seguente:

Art. 7**Modifiche all' articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2007**

1. Il comma 10 dell' articolo 3 della legge regionale 6 marzo 2007, n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali) è sostituito dai seguenti:

Art. 8**Modifiche all' articolo 51 della legge regionale n. 24 del 2009**

1. Il comma 2 dell' articolo 51 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell' articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012) è sostituito dal seguente:

Art. 9**Adesione alla Fondazione Symbola**

1. Al fine di perseguire la promozione della qualità come modello di riferimento nei processi di sviluppo, la Regione, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, dello Statuto, è autorizzata ad aderire a "Symbola - Fondazione per le qualità italiane" che ha tra le proprie finalità statutarie l'analisi e la rappresentazione delle qualità italiane

mediante la creazione di reti di rapporti culturali, scientifici, istituzionali, territoriali ed economici.

2. L'adesione della Regione alla Fondazione è subordinata alla permanenza delle seguenti condizioni:

a) che lo statuto e le iniziative della Fondazione siano conformi ai principi dello Statuto della Regione Emilia-Romagna;

b) che la Fondazione non persegua fini di lucro.

3. La Regione aderisce alla Fondazione quale componente sostenitore e, a tale fine, è autorizzata a corrispondere alla Fondazione una quota di adesione pari a 25.000,00 euro per il primo anno e pari a 10.000,00 euro per gli anni successivi, secondo quanto previsto dallo statuto della Fondazione, nell'ambito delle autorizzazioni disposte annualmente dalla legge di approvazione del bilancio.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 per gli esercizi finanziari 2018-2020 la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle conseguenti variazioni di bilancio.

5. Per gli esercizi successivi al 2020, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 118 del 2001.

6. Il presidente della Regione, o suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare l'adesione alla Fondazione e ad esercitare i diritti connessi.

Art. 10

Modifiche all' articolo 8 della legge regionale n. 14 del 2014

(abrogato da Allegato A L.R. 14 giugno 2024, n. 7)

abrogato

Art. 11

Modifiche all' articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2017

1. Alla lettera b) del comma 1 dell' articolo 8 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio) le parole "non inferiore al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore al 35 per cento".

Art. 12

Modifiche all' articolo 34 della legge regionale n. 24 del 2017

1. Al comma 3 dell' articolo 34 della legge regionale n. 24 del 2017 le parole ", scomputando l'intero valore delle aree dal contributo di costruzione dovuto" sono soppresse.

Capo II

Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa

Sezione I

Cultura, turismo e commercio

Art. 13

Inserimento dell' articolo 5 bis della legge regionale n. 37 del 1994

(abrogato da Allegato A L.R. 14 giugno 2024, n. 7)

abrogato

Art. 14

Modifiche all' articolo 33 bis della legge regionale n. 14 del 2008

1. Al comma 2 dell' articolo 33 bis della legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni), è aggiunto il seguente periodo: "Associazioni di Comuni capoluogo possono presentare progetti di valenza regionale nell'ambito dei medesimi programmi".

Art. 15

Fondazione Teatro Comunale di Bologna

(modificato comma 1 da art. 9 L.R. 27 dicembre 2018, n. 24)

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare all'aumento del *patrimonio* della "Fondazione Teatro Comunale di Bologna", della quale è socio ai sensi del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 (Disposizione per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato) mediante il conferimento di beni, per il valore di euro 3.100.000,00.

Art. 16

Modifiche all' articolo 10 della legge regionale n. 17 del 2002

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell' articolo 10 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la

qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna) è aggiunta la seguente:

Art. 17

Norme transitorie in materia di commercio in forma hobbistica su aree pubbliche

1. Ai fini dell'applicazione dell' articolo 7 bis della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), limitatamente all'anno 2018 sono previste le seguenti disposizioni transitorie:

- a) coloro che hanno già ottenuto il rilascio di due o più tesserini ai sensi dell' articolo 7 bis, comma 3, della legge regionale n. 12 del 1999 negli anni dal 2013 al 2017 possono richiedere al Comune competente il rilascio di un ulteriore tesserino;
- b) i tesserini rilasciati nell'anno 2017 conservano efficacia per tutto l'anno 2018, fino alla completa vidimazione degli spazi.

**Sezione II
Sviluppo economico**

Art. 18

Interventi a favore del credito alle imprese

1. Al fine di facilitare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese (PMI), previa istituzione di un apposito fondo regionale di garanzia, la Giunta regionale è autorizzata ad avviare le procedure per limitare nel territorio della Regione Emilia-Romagna l'intervento del fondo di garanzia di cui all' articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), alla controgaranzia delle garanzie emesse dai Consorzi di garanzia fidi, ai sensi dell' articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

2. La limitazione dell'intervento del fondo di garanzia di cui al comma 1 è richiesta per i finanziamenti di importo fino a euro 100.000,00.

Art. 19

Modifiche all' articolo 14 della legge regionale n. 14 del 2014

Il comma 1 dell' articolo 14 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 14 (Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna) è sostituito dal seguente:

Art. 20

Modifiche all' articolo 1 della legge regionale n. 21 del 2017

1. Il comma 2 dell' articolo 1 della legge regionale 17 novembre 2017, n. 21 (Norme in materia di produzione e vendita del pane e dei prodotti da forno e per la loro valorizzazione) è sostituito dal seguente:

Art. 21

Abrogazione dell' articolo 2 della legge regionale n. 21 del 2017

1. L' articolo 2 della legge regionale n. 21 del 2017 è abrogato.

Art. 22

Modifiche all' articolo 3 della legge regionale n. 21 del 2017

1. I commi 2 e 3 dell' articolo 3 della legge regionale n. 21 del 2017 sono abrogati.

Art. 23

Modifiche all' articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2017

- 1. L'ultimo periodo del comma 1 dell' articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2017 è soppresso.
- 2. La lettera c) del comma 2 dell' articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2017 è soppressa.
- 3. Il comma 3 dell' articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2017 è sostituito dal seguente:
- 4. I commi 4, 5 e 6 dell' articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2017 sono abrogati.

Art. 24

Sostituzione dell' articolo 5 della legge regionale n. 21 del 2017

1. L' articolo 5 della legge regionale n. 21 del 2017 è sostituito dal seguente:

Art. 25

Sostituzione dell' articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2017

1. L' articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2017 è sostituito dal seguente:

Art. 26

Inserimento dell' articolo 6 bis della legge regionale n. 21 del 2017

1. Dopo l' articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2017 è inserito il seguente:

Art. 27*Modifiche all' articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2017*

1. Al comma 2 dell' articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) le lettere c) e d) sono abrogate;

c) alla lettera e) le parole " o di sua inottemperanza all'obbligo formativo o all'aggiornamento professionale" sono soppresse.

2. Il comma 3 dell' articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2017 è sostituito dal seguente:

Art. 28*Modifiche all' articolo 10 della legge regionale n. 21 del 2017*

1. Al comma 1 dell' articolo 10 della legge regionale n. 21 del 2017, le parole "ai fini dell'annotazione nel registro delle imprese" sono sostituite dalle seguenti: ", qualora non abbiano già provveduto".

2. Il comma 2 dell' articolo 10 della legge regionale n. 21 del 2017 è abrogato.

Capo III
Trasporti e viabilità

Art. 29*Modifiche all' articolo 4 della legge regionale n. 30 del 1992*

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell' articolo 4 della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti) è aggiunta la seguente:

Art. 30*Modifiche all' articolo 5 della legge regionale n. 30 del 1992*

1. Al comma 1 dell' articolo 5 della legge regionale n. 30 del 1992, dopo la parola: "privati," sono inserite le seguenti parole: "con le organizzazioni di volontariato e con le associazioni del settore di cui rispettivamente alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)) e alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)).".

Art. 31*Modifiche all' articolo 7 della legge regionale n. 30 del 1992*

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell' articolo 7 della legge regionale n. 30 del 1992 è inserita la seguente:

Art. 32*Modifiche all' articolo 8 della legge regionale n. 30 del 1992*

1. Il comma 1 dell' articolo 8 della legge regionale n. 30 del 1992 è sostituito dal seguente:

2. I commi 2, 3 e 4 dell' articolo 8 della legge regionale n. 30 del 1992 sono abrogati.

Art. 33*Modifiche all' articolo 9 della legge regionale n. 30 del 1992*

1. Al comma 2 dell' articolo 9 della legge regionale n. 30 del 1992 le parole: "i quali" sono sostituite dalle seguenti: "con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di cui all'articolo 5, comma 1, che".

Art. 34*Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998*

1. Al comma 1 dell' articolo 33 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "dell'art. 19, "sono inserite le seguenti: "e al gestore del contratto di servizio ferroviario";

b) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

2. Il comma 3 dell' articolo 33 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

3. L' articolo 50 della legge regionale n. 30 del 1998 è abrogato.

Art. 35*Modifiche all' articolo 167 bis della legge regionale n. 3 del 1999*

(abrogato da Allegato A L.R. 14 giugno 2024, n. 7)

abrogato

Capo IV
Assistenza alla persona

Art. 36

Segnalazione certificata di inizio attività di case famiglia, appartamenti protetti, gruppi appartamento per anziani e disabili

1. Sono strutture a bassa intensità assistenziale per anziani e disabili quelle capaci di accogliere fino ad un massimo di sei utenti, appartenenti alle seguenti tipologie:
 - a) case famiglia per anziani o disabili;
 - b) appartamenti protetti per anziani o disabili;
 - c) gruppi appartamento per anziani o disabili.
2. Dette strutture devono possedere i requisiti stabiliti in conformità alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), nonché i requisiti strutturali previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione.
3. Le attività di gestione di case famiglia, appartamenti protetti e gruppi appartamento per anziani e disabili sono avviate con segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Il soggetto gestore non può iniziare l'attività prima della data di presentazione della SCIA all'amministrazione comunale competente.
4. Non può esercitare attività di gestione di case famiglia, appartamenti protetti e gruppi appartamento per anziani e disabili, chiunque:
 - a) sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
 - b) abbia riportato una condanna con sentenza passata in giudicato per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c) abbia riportato una condanna con sentenza passata in giudicato a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo V, VI, IX, XI, XII, XIII del codice penale;
 - d) sia sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), ovvero a misure di sicurezza.
5. Il divieto di cui al comma 4 permane per la durata di cinque anni dal giorno in cui la pena sia stata scontata o, nel caso si sia estinta in altro modo, dalla data del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
6. La SCIA di cui al comma 3 è corredata da dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)), e l'amministrazione comunale competente accerta il ricorrere dei presupposti oggettivi e il possesso dei requisiti soggettivi richiesti ai commi 2 e 4 del presente articolo. L'accertata carenza dei medesimi determina l'adozione dei provvedimenti di cui all' articolo 19 della legge n. 241 del 1990. La perdita dei requisiti soggettivi di cui al comma 4 determina la decadenza della SCIA.
7. Non rientrano nella disciplina del presente articolo le strutture definite case famiglia "multiutenza" rivolte a bambini adolescenti o adulti in difficoltà e le altre comunità di tipo familiare per minori definite dalle direttive della Giunta regionale.

Capo V

Disposizioni per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina e per il benessere animale

Art. 37

Modifiche all' articolo 1 della legge regionale n. 27 del 2000

1. Al comma 2 dell' articolo 1 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina) le parole "le Province," sono soppresse.

Art. 38

Sostituzione dell' articolo 5 della legge regionale n. 27 del 2000

1. L' articolo 5 della legge regionale n. 27 del 2000 è sostituito dal seguente:

Art. 39

Modifiche all' articolo 13 della legge regionale n. 27 del 2000

1. Al comma 1 dell' articolo 13 della legge regionale n. 27 del 2000 le parole ", con il coordinamento delle Province," sono soppresse.

Art. 40

Modifiche all' articolo 14 della legge regionale n. 27 del 2000

1. Al comma 3 dell' articolo 14 della legge regionale n. 27 del 2000 le parole "dell'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali (ENPA), formalmente riconosciute in tale qualifica, formati tramite i corsi previsti alla lettera c) del comma 1 dell'art. 3" sono sostituite dalle parole "formate ai sensi dell'articolo 27."

Art. 41

Modifiche all' articolo 16 della legge regionale n. 27 del 2000

1. Il comma 3 dell' articolo 16 della legge regionale n. 27 del 2000 è sostituito dal seguente:

Art. 42

Sostituzione dell' articolo 27 della legge regionale n. 27 del 2000

1. L' articolo 27 della legge regionale n. 27 del 2000 è sostituito dal seguente:

Art. 43

Modifiche all' articolo 31 della legge regionale n. 27 del 2000

1. Nel comma 1 all' articolo 31 della legge regionale n. 27 del 2000 le parole ", le Province" sono soppresse.

Art. 44

Abrogazione di disposizioni della legge regionale n. 27 del 2000

1. L' articolo 3 della legge regionale n. 27 del 2000 è abrogato.
2. La lettera g) del comma 1 dell' articolo 4 della legge regionale n. 27 del 2000 è abrogata.
3. Il comma 2 dell' articolo 6 della legge regionale n. 27 del 2000 è abrogato.
4. L' articolo 25 della legge regionale n. 27 del 2000 è abrogato.

Art. 45

Sostituzione dell' articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2005

1. L' articolo 5 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 (Norme a tutela del benessere animale) è sostituito dal seguente:

Art. 46

Abrogazione dell' articolo 8 della legge regionale n. 5 del 2005

1. L' articolo 8 della legge regionale n. 5 del 2005 è abrogato.

Art. 47

Modifiche all' articolo 11 della legge regionale n. 5 del 2005

1. Il comma 1 dell' articolo 11 della legge regionale n. 5 del 2005 è abrogato.
2. Al comma 2 dell' articolo 11 della legge regionale n. 5 del 2005 le parole "dalle Province" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione".

**Capo VI
Disposizioni tributarie e finali**

Art. 48

Inserimento dell' articolo 9 bis della legge regionale n. 15 del 2012

1. Dopo l' articolo 9 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali) è inserito il seguente:

Art. 49

Norma transitoria per l'applicazione dell' articolo 21 quater della legge regionale n. 16 del 2008

1. In sede di prima applicazione dell' articolo 21 quater della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale), per l'anno 2018, la Giunta regionale approva un piano annuale per l'attuazione degli interventi di propria competenza di cui al medesimo articolo 21 quater.

Art. 50

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).